

Allegato B alla delibera di CdA n. 35 del 23/12/2014

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, L'AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GIORGIO GASPARINI" DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIGNOLA.

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede dell'Unione Terre di Castelli, sita in via Bellucci,1 a Vignola, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente di legge

TRA

- L' Unione Terre di Castelli, con sede legale via G. Bellucci,1 Vignola C.F./P.I.:02754930366 - soggetto istituzionale che ha rilasciato l'accreditamento, gestore del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza che intende utilizzare il servizio in oggetto e che si assume l' impegno economico, sulla base del fabbisogno programmato - rappresentato da Romana Rapini nata a Pavullo nel Frignano il 09.02.1955 in qualità di Dirigente della Struttura Welfare Locale C.F.RPNRMN55B49G393H, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/12/2009;
- L'Azienda USL di Modena con sede legale in via San Giovanni del Cantone, 23 41100 Modena, P.I./C.F. 02241850367 rappresentata da Angelo Vezzosi nato a Modena il 27/08/1961 C.F. VZZNGL61M27F257A in qualità di direttore del distretto di Vignola;

E

- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giorgio Gasparini" di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore del servizio Centro diurno anziani di Vignola, rappresentata da Teresa Giovanardi, nata a Milano

il 08/05/1953 C.F. GVNTRS53E48F205Q in qualità di direttore che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n. 9 del 26 /07/2012 dell'Assemblea dei soci dell'ASP;

RICHIAMATI:

- la legge regionale n. 34/98 avente ad oggetto: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14/1/1997, nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n. 564 dell'01/3/2000 “Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il DPCM 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie”;
- il DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, recepito dalla RER con propria deliberazione di GR n. 295/2002;
- l'art. 38 della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 “ Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Direttiva emanata con deliberazione della Giunta Regionale n.1206/2007 “Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della Deliberazione G.R. 509/2007”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, “Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di

accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo dell'art. 38 della LR 2/2003 e smi;

- l'art. 38 della LR 19 febbraio 2008, n. 4 “Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;
- la deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art. 38 della LR 2/2003. Attuazione DRG 514/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 “Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio”;
- la Delibera della Giunta Regionale, 28.03.2011, n. 390 “Accreditamento dei servizi sociosanitari:attuazione dell'art.23 della L.R. 4/2008 e s.m.i. e modifiche ed integrazioni delle DGR 514/2009 e DGR 2110/2009”;
- la DGR n. 1899 del 10 dicembre 2012 “Modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la DGR n. 1828 del 09 dicembre 2013 “Seconda modifica DGR 514/2009: “Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari”;
- la DGR n. 292 del 10 marzo 2014 “Adeguamento remunerazione servizi sociosanitari

accreditati”;

- circolare della regione Emilia Romagna n.7 del 25/6/2007 e nota prot. 128866 del 12/5/2010.

PREMESSO CHE:

- I Comuni dell'ambito distrettuale di Vignola, con convenzione sottoscritta in data 28/12/2007 e seguenti atti hanno individuato l'Unione Terre di Castelli quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento ed alla sottoscrizione del presente contratto di servizio.
- Il Comitato di Distretto nel corso del periodo di accreditamento transitorio ha assunto le seguenti decisioni:
 - Delibera n. 3 del 15/06/2012 con la quale ha approvato le nuove linee di indirizzo in merito al superamento della frammentazione gestionale delle strutture accreditate a gestione mista e definito il fabbisogno per l'anno 2012;
 - Delibera n. 4 del 19/07/2012 con la quale ha definito le linee di indirizzo per quanto riguarda l'utilizzo del FRNA, la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini e dato indicazioni per la redazione dei nuovi contratti di servizio.

VISTI:

- la domanda acquisita agli atti dell'Unione Terre di Castelli, con protocollo n. 24022-2010/UNI del 30/09/2010, con successiva integrazione acquisita agli atti con protocollo n. 29882-2010/UNI del 22/12/2010 costituita dalla relazione tecnico gestionale ed il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio presentata da ASP e ATI, soggetti gestori del servizio oggetto del presente contratto;
- l'atto di concessione dell'accreditamento transitorio, per il periodo 01.01.2011/31.12.2013 rilasciato dall'Unione Terre di Castelli con determina n. 253

del 30/12/2010 avente ad oggetto: Concessione di accreditamento transitorio ai sensi della DGR 514/2009 a favore di ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola congiuntamente a "Domus Assistenza Società Cooperativa" con rappresentanza nell'ATI con "Gulliver Società Cooperativa" di Modena per il servizio: Centro Diurno per anziani di Vignola, per n. 25 posti;

- la Determina del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 239 del 11/12/2013 di proroga della concessione dell'Accreditamento transitorio a favore dei servizi socio sanitari del Distretto di Vignola;
- la Determina del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 248 del 16/12/2013 di proroga del contratto di servizio in essere.

PRESO ATTO CHE:

- il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai requisiti assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
- con lettera prot. n. 12891 del 28/04/2014 (UTC) e prot.n. 33402 del 28/04/2014 (AUSL) è stata fatta una integrazione al contratto di servizio in essere in applicazione della DGR 292/2014.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza sanitaria

sede: Distretto di Vignola, via Libertà n. 799 - 41058 Vignola (MO)

referente operativo: Dott.ssa Luisa Obici, Responsabile U.O. Salute Anziani e Disabili;

- per la committenza sociale e socio-sanitaria

sede: Unione Terre di Castelli, via Bellucci n.1 - 41058 Vignola (MO)

referente operativo: Dr.ssa Monica Rubbianesi, Responsabile Ufficio di Piano;

- per il soggetto gestore A.S.P.

sede: Azienda Pubblica di Servizio alla Persona, via Libertà n. 799 - 41058 Vignola

referente operativo: Angela Marinelli, Responsabile Area Gestione Strutture;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Diurno Anziani, sito nel Comune di Vignola.
2. Il contratto include altresì gli obblighi che il soggetto gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento transitorio e in particolare:
 - l'accettazione di modalità/percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
 - l'accettazione di tariffe predeterminate;
 - l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
 - l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla LR 2/2003;
 - il sistema per la contribuzione degli ospiti governato dall'ambito distrettuale;
 - l'accettazione e l'implementazione del sistema di informatizzazione delle strutture residenziali attraverso l'utilizzo del programma ABC.
3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di

Accreditamento transitorio, della relazione tecnico gestionale del servizio aggiornata dalla relazione di verifica intermedia e del nuovo Programma di adeguamento gestionale presentato dai gestori in data 19 luglio 2012 come richiesto dal Comitato di Distretto (delibera n.3 del 15/06/2012).

ART. 3 - DURATA

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto, in conformità con quanto deciso dal Comitato di Distretto, decorrono dal 01/01/2014 e sono validi fino al 31/12/2014.
2. Le parti prendono atto che la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di cui sopra, potranno subire delle modificazioni in relazione ad eventuali provvedimenti assunti dalla Regione Emilia Romagna, sia in merito al sistema tariffario, sia rispetto alla durata del periodo dell'accREDITamento transitorio.
3. Qualora si verificassero le circostanze di cui al precedente comma 2, il soggetto istituzionalmente competente provvederà a ridefinire, in accordo con il soggetto gestore, gli effettivi rapporti, calcolando l'eventuale conguaglio economico a carico del soggetto gestore. L'informazione al soggetto gestore relativa alla ridefinizione degli effettivi rapporti economici, avverrà tramite comunicazione scritta.

ART. 4 - DIMENSIONAMENTO E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore si impegna ad assicurare il raggiungimento di quanto indicato nella DGR 514/09, allegati D1 e D2.2, secondo le modalità e la tempistica meglio evidenziata nel nuovo programma di adeguamento. Tutto ciò al fine di pervenire, al momento della cessazione dell'accREDITamento transitorio, alla responsabilità gestionale unitaria e al possesso dei requisiti previsti per l'accREDITamento definitivo.
2. Il soggetto gestore eroga il servizio accREDITato di Centro Diurno Anziani nella struttura autorizzata al funzionamento per n. 25 posti, sita in via Libertà 871 -

Vignola (MO).

3. Il servizio di Centro Diurno Anziani è aperto dal lunedì al venerdì, per complessive 250 giornate annue, dalle ore 07,30 alle ore 19,15.
4. Il Centro Diurno accoglie anziani con un diverso grado di non autosufficienza (moderato e/o severo) e persone con demenza con gravi disturbi comportamentali.
5. Tra le proprie finalità il Centro Diurno Anziani si propone di:
 - offrire un sostegno ed un aiuto all'anziano e alla sua famiglia;
 - potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione;
 - tutela socio-sanitaria.
6. L'organizzazione è fortemente orientata a garantire la massima flessibilità e personalizzazione nei programmi d'accoglienza, infatti è possibile frequentare il Centro per l'intera giornata o solo per mezza giornata - mattino o pomeriggio, per tutta la settimana o solo per uno o più giorni alla settimana, con la possibilità di consumare o meno i pasti previsti.
7. Il soggetto gestore organizza il servizio con modalità che permettono di continuare a garantire l'accoglienza temporanea di sollievo nel periodo di apertura del servizio.
8. Nel caso in cui un ospite del Centro Diurno si trovasse nelle condizioni di non poter rientrare al domicilio, potrà essere accolto in via d'urgenza nella Casa Residenza di Vignola essendo, quest'ultima, sita nello stesso stabile e gestita dallo stesso soggetto gestore del Centro Diurno.
9. Il soggetto gestore, si impegna a dare una corretta informazione agli utenti e ai loro familiari in merito a:
 - prestazioni e servizi assicurati;

- tariffa a carico del Fondo Regionale per la non Autosufficienza (di seguito FRNA);
 - tariffa a carico degli utenti;
 - prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale (di seguito FSR), oggetto di rimborso e/o erogate dall' AUSL di Modena - Distretto di Vignola.
10. Il soggetto gestore si impegna a non imputare a carico degli utenti costi per prestazioni sanitarie garantite e rimborsate dall'AUSL.
11. Il soggetto gestore si impegna altresì ad inserire nei posti accreditati gli anziani sulla base delle indicazioni dell'UVM.
12. Le parti contraenti, in accordo tra di loro, stabiliscono di continuare il monitoraggio, già avviato nel corso del primo contratto di servizio, sulle possibili variazioni del volume di attività conseguenti a dimissioni, sospensioni, ammissioni.
13. Il soggetto gestore garantirà agli ospiti del Centro Diurno Anziani, quale prestazione aggiuntiva, se richiesta, la cena, con onere a carico dell'utente pari ad € 4,70.

ART. 5 - REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Il soggetto gestore deve svolgere la propria attività nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi così come sono determinati:
- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
 - dal nuovo programma di adeguamento gestionale, parte integrante del presente contratto;
 - dal Regolamento del servizio oggetto del presente contratto.
2. Il soggetto gestore si impegna a mantenere aggiornata la propria Carta dei Servizi e a inviarne copia alla committenza. Nella Carta dei Servizi saranno descritti i livelli quantitativi e qualitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e doveri degli utenti.

3. La Carta dei Servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del soggetto gestore nei confronti degli stessi utenti.
4. Alla Carta dei Servizi sarà allegato il Regolamento di struttura che sarà utilizzato dal soggetto gestore come ulteriore strumento di informazione agli utenti.
5. Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare correttamente i protocolli, le procedure/istruzioni operative presenti presso il Centro Diurno Anziani e formalizzate per iscritto e si impegna a farle conoscere a tutti gli operatori in servizio presso il centro diurno. Nello specifico dovranno essere formalizzate e conosciute, nel corso del presente contratto, le procedure relative a:
 - ammissione e/o dimissione dell' ospite;
 - presa in carico;
 - bagno di pulizia;
 - alzate;
 - alimentazione e idratazione;
 - conservazione e somministrazione dei farmaci;
 - prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito anche con il corretto utilizzo dei presidi;
 - procedure assistenziali - sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: vescicole, medicazioni, ecc.;
 - riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio;
 - strumenti e metodologie specifiche, procedure per la valutazione del rischio e il controllo delle infezioni, l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
 - interventi, azioni e collaborazione con gli altri servizi coinvolti per garantire la

- continuità nell'attuazione del progetto di cura dell'utente;
 - protocollo integrato di attivazione sulla mancata minzione;
 - procedura assistenziale "Igiene del cavo orale";
 - piano delle attività giornaliere e settimanali degli operatori;
 - protocollo dell'AUSL : esposizione accidentale rischio biologico;
 - procedure operative assistenziali per far fronte all'emergenza - urgenza;
 - linee guida regionali per "mitigare l'impatto di eventuali ondate di calore".
6. Il soggetto gestore si impegna infine a continuare l'utilizzo del programma informatizzato di gestione dell'ospite, denominato "ABC", che viene coordinato a livello provinciale, in sinergia con le indicazioni del Distretto AUSL di appartenenza.

ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. I competenti servizi sociali e sanitari, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2003, accolgono e valutano la richiesta di ingresso in Centro Diurno Anziani e provvedono alla definizione del Progetto di vita e di cura che verrà inviato all'Ufficio di Piano.
2. L'UVM esperirà tutti gli accertamenti di norma prima dell'ingresso dell'ospite nel Centro Diurno. L'UVM inoltre classificherà l'utente in base al livello socio assistenziale, definirà la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi sulla base dei bisogni dello stesso e stabilirà anche i tempi di permanenza presso il Centro Diurno.
3. Nel caso in cui, per motivi di urgenza non fosse stato possibile effettuare tali valutazioni, la competente UVM dovrà procedere entro 10 giorni dall'ingresso dell'ospite in Centro Diurno.
4. In seguito alla valutazione dell'UVM e alla definizione del Progetto di vita e di cura, la documentazione verrà inviata all'Ufficio di Piano che si occuperà sia della procedura di ammissione al servizio oggetto del presente contratto di servizio, sia di

aggiornare la graduatoria relativa agli ingressi in Centro Diurno.

5. Il soggetto gestore, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Ufficio di Piano dell'ammissione dell'ospite, in applicazione del proprio regolamento, procederà a definire le modalità e i tempi dell'ingresso.
6. Al momento dell'ingresso, il soggetto gestore dovrà attivare la procedura per la redazione del PAI, come previsto dalla DGR 514/09, ne definirà la periodicità della sua revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cura predisposto dai servizi sociali e sanitari.

ART. 7 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Sono classificate prestazioni sanitarie, da assicurare agli utenti ammessi al Centro Diurno per anziani di Vignola, servizio oggetto del presente contratto, le seguenti prestazioni e/o forniture che saranno erogate direttamente dall'AUSL:

A. Assistenza farmaceutica: L'assistenza farmaceutica è garantita in via prioritaria con la fornitura che ogni ospite ottiene attraverso la prescrizione del proprio Medico di Medicina Generale .Il Distretto comunque ritiene opportuna anche la promozione dell'uso del Prontuario Terapeutico AVEN che comprende i prodotti farmaceutici necessari a soddisfare le esigenze di cura della popolazione anziana non autosufficiente. I farmaci eventualmente dispensati attraverso il Prontuario Terapeutico AVEN saranno forniti esclusivamente tramite la farmacia ospedaliera dell'Ospedale di Vignola.

B. Dispositivi medici di uso corrente necessari alla personalizzazione della cura nella cronicità.

C. Strumentazione in dotazione (attrezzature sanitarie) al Soggetto Gestore che è tenuto a garantire i requisiti minimi di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti presenti presso il Centro Diurno per anziani di cui alla DGR 564/00 per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per

minori, handicap, anziani, malati di AIDS in attuazione della L. 34/98.

D. Coordinamento dell'attività sanitaria : l'AUSL al fine di promuovere il coordinamento e la qualificazione dell'assistenza nelle strutture semiresidenziali individua:

- il Responsabile medico del coordinamento dell'attività medica di distretto delle strutture residenziali e semiresidenziali,
- il Responsabile tecnico - professionale dell'assistenza infermieristica distrettuale.

Tali figure svolgeranno le funzioni indicate nell'allegato 1. della DGR 1378/99 s.m.i., in stretto raccordo tra loro e con il Coordinatore del servizio anche attraverso visite di controllo/monitoraggio da effettuarsi presso la struttura per verificare le attività sanitarie, l'adesione ai protocolli in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e gestore.

Le prestazioni sanitarie che al termine della fase di accreditamento transitorio, **dovranno essere fornite direttamente dal soggetto gestore**, con rimborso degli oneri a carico dell'Azienda USL, nella fase intermedia sono assicurate con le modalità indicate di seguito. Per quanto riguarda i requisiti professionali si rimanda a quanto indicato nell'allegato DB della DGR 514/99.

1. Assistenza infermieristica: il soggetto gestore garantisce l'assistenza infermieristica all'interno del Centro Diurno Anziani di Vignola attraverso personale fornito direttamente dall'AUSL - Distretto di Vignola. Tale situazione troverà un graduale superamento nell'arco del periodo di accreditamento transitorio con modalità concordate tra soggetto gestore e AUSL in merito ai tempi e modi del rientro in Azienda del personale sanitario.

Per il periodo di durata del presente contratto viene assicurata la presenza di personale infermieristico in modo programmato in base ai Piani Individuali di Assistenza (PAI).

Per le attività si rimanda a quanto indicato nella legge n. 251 del 10/8/2000 "Disciplina delle professioni sanitarie, tecniche della prevenzione nonché della professione

ostetrica”.

2. Assistenza riabilitativa: la presenza programmata della figura professionale del fisioterapista, garantita direttamente dal soggetto gestore, deve assicurare la consulenza agli OSS e la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata dal fisiatra e riportata nel PAI. Gli oneri a rimborso sono a carico dell’AUSL/Distretto di Vignola secondo una tariffa oraria massima predeterminata i cui riferimenti sono quelli indicati dalla Circolare Regionale n.7/2007 e gli aggiornamenti con nota del 12/05/2010 prot. n. 128866 che indica quale costo medio orario € 21,82 per il personale riabilitativo.

ART. 8 - INCOMPATIBILITA’

Il soggetto gestore, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture socio sanitarie accreditate, anche parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale in posizione di incompatibilità.

Il soggetto gestore nella fase di accreditamento transitorio, si impegna a fornire alla committenza, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d’anno dovesse intervenire, l’elenco nominativo del personale e dei propri collaboratori aggiornato ed integrato mensilmente .

Ai fini del presente articolo i soggetti committenti si riservano, inoltre, la facoltà e il soggetto gestore contraente accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo dei propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione del cartellino personale.

L’individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora

non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione del contratto.

ART. 9 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe fissate dalla Regione Emilia Romagna per i servizi accreditati, a carico del FRNA;
- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale e parziale) dall'Unione, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;
- l' eventuale rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del proprio bilancio e coperte dal FSR.
- le quote di contribuzione per la minore entità delle rette poste a carico degli utenti, per la personalizzazione e flessibilità delle frequenze e per le spese generali maggiori rispetto a quanto previsto dal modello regionale.

Il sistema di remunerazione regionale ha come riferimento la valutazione del livello di bisogno socio sanitario del singolo ospite.

Gli eventuali costi relativi alle prestazioni sanitarie, fornite dal soggetto gestore su richiesta dell'AUSL e i costi di ulteriori forniture o prestazioni richieste al soggetto gestore dalla committenza e non previste nel calcolo del costo di riferimento regionale sono calcolate e remunerate separatamente.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità della tariffa e della quota di contribuzione dovuta dagli utenti, approvata dal Comitato di Distretto, è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato;
- della valutazione del livello assistenziale degli utenti;

- ❑ degli elementi informativi forniti dal soggetto gestore previo contraddittorio con lo stesso soggetto;
- ❑ del costo del lavoro;
- ❑ della valutazione degli elementi di flessibilità previsti dalla DGR 2110/09.

Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota a carico del FRNA, la quota a carico dell'Unione ed, all'interno di questa, la quota di partecipazione a carico degli utenti nel periodo di accreditamento transitorio, sarà aggiornata annualmente.

ART. 11 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto gestore del servizio, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'adeguamento del costo di riferimento e il relativo adeguamento al sistema di remunerazione.

A tal fine il soggetto gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria, richiesta dai soggetti committenti, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, il soggetto gestore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze del personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione del costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni/adequamenti tariffali. In caso di omissione delle citate comunicazioni, fatto salvo il mero errore materiale, si procederà al recupero della parte della tariffa indebitamente percepita.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEGLI OSPITI

1. L'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) istituita ai sensi della DGR 1230/08, prima dell'ammissione in struttura per i nuovi ingressi effettuerà la valutazione

dell'ospite. E' di competenza dell'UVM anche la valutazione delle persone già inserite nel servizio che presentino modificazioni del livello assistenziale, su richiesta del soggetto gestore.

2. Ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto dal mese successivo.
3. Il processo di classificazione è articolato e suddiviso per il Centro Diurno in:
 - Utente non autosufficiente di grado severo (Livello disturbi comportamentali);
 - Utente non autosufficiente di grado moderato (Livello base).

ART.13 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa giornaliera è calcolata dall'Unione, Soggetto Istituzionalmente Competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della valutazione del bisogno assistenziale degli ospiti. L'importo della tariffa è comprensivo di IVA e IRAP se prevista.

2. La tariffa giornaliera del Centro Diurno di Vignola è la seguente :

TARIFFA GIORNALIERA CENTRO DIURNO DI VIGNOLA: dal 01/01/2014 al 28/02/2014				
LIVELLO ASSISTENZIALE	QUOTA FRNA	RETTA UTENTE	QUEL	COSTO TOTALE
Livello base	24,5	27	0,5	52
Livello disturbi di comportamento	32,5	27	0,5	60

TARIFFA GIORNALIERA CENTRO DIURNO DI VIGNOLA: dal 01/03/2014 al 31/12/2014				
LIVELLO ASSISTENZIALE	QUOTA FRNA	RETTA UTENTE	QUEL	COSTO TOTALE
Livello base	24,85	27	0,5	52,35

Livello disturbi di comportamento	32,85	27	0,5	60,35
-----------------------------------	-------	----	-----	-------

3. Si specifica che la retta di € 27,00 a carico dell'utente che frequenta il Centro Diurno è così costituita:

- € 20,70 quota per la frequenza e la merenda
- € 4,70 quota per il pranzo
- € 1,60 quota per la colazione
- € 11,39 quota per la frequenza part time

quindi all'utente verrà fatturata solo la quota relativa alle prestazioni di cui realmente usufruisce.

4. Si prevede, inoltre che in caso di necessità, possano essere utilizzati i posti temporaneamente liberi in seguito a ricovero ospedaliero dell'utente, con il pagamento della retta solo relativa ad un soggetto.

Per quanto riguarda eventuali ingressi di accoglienza temporanea di sollievo, verranno applicate le tariffe di cui alla DGR n. 2110/09.

5. Si specifica che per quanto riguarda il trasporto dal domicilio al Centro Diurno e viceversa, si prevede in caso di effettiva fruizione del servizio, la possibilità di incrementare la quota a carico del FRNA fino ad un massimo di € 2,50 (€ 1,25 in caso del solo trasporto dal domicilio al Centro o dal Centro al domicilio). Per quanto riguarda la retta a carico dell'utente si fa riferimento agli attuali regolamenti.

6. L'Unione, soggetto committente, che ha anche la titolarità della gestione amministrativa del FRNA, si impegna a liquidare all'ASP, soggetto gestore di riferimento, le tariffe dovute, con le seguenti modalità:

- il soggetto gestore invierà alla Committenza una fattura mensile suddivisa in base alle diverse tipologie di ricovero offerte, con allegata la rendicontazione degli ospiti presenti, suddivisi per comune di residenza;

- la committenza dovrà effettuare tutte le verifiche opportune e procederà, al pagamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC.

Saranno possibili rivalutazioni della tariffa in funzione del variare degli elementi di flessibilità anche in relazione alle modifiche gestionali previste dai piani di adeguamento.

ART. 14 - RIMBORSO DEGLI ONERI SANITARI

Se nel corso della durata del presente contratto alcune delle prestazioni sanitarie, attualmente fornite dal Distretto di Vignola, venissero erogate direttamente dal soggetto gestore, l'AUSL rimborserà il soggetto gestore stesso sulla base delle spese realmente sostenute (le tariffe massime rimborsabili sono quelle indicate nella circolare n. 7/2007 e successive integrazioni, comprensive di IRAP). Effettuate tutte le verifiche opportune, l'AUSL procederà, nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, al pagamento che verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della fattura, purché la relativa fattura, con allegata la documentazione delle spese sostenute, venga ricevuta e protocollata entro 20 giorni successivi al mese di riferimento da parte del competente servizio bilancio dell'Azienda USL.

ART.15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Le prestazioni socio - sanitarie erogate in regime di accreditamento non sono da ritenersi soggette all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in base alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale su base giornaliera delle quote di contribuzione a carico degli utenti, viene effettuata sulla base delle linee di indirizzo omogenee di ambito distrettuale definite dal Comitato di Distretto .
2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione a carico degli utenti. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di avere

informato adeguatamente gli utenti.

3. Contestualmente alla definizione del PAI da parte dell'UVM, l'Assistente Sociale Responsabile del caso presenta il progetto all'utente e ai familiari e prende i contatti con la Struttura. Nel corso del primo incontro di conoscenza, il Coordinatore del servizio raccoglie l'impegno al pagamento della quota di contribuzione da parte dell'ospite e dei suoi familiari.
4. Qualora l'ospite sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente, comunica tempestivamente al soggetto gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.
5. La retta giornaliera è onnicomprensiva, esclusa la cena, considerata prestazione aggiuntiva per la quale il soggetto gestore richiederà agli utenti la quota di € 4,70.
6. Nel caso di assenze dell'utente in cui il gestore non sia stato preavvisato almeno con 24 ore di anticipo, solo per il primo giorno, viene riconosciuto il 100% del costo del servizio (di norma non possono essere più di 4 giornate in un anno per utente) non potendo il gestore apportare correttivi gestionali.
7. Nel caso di assenze programmate e concordate con il soggetto gestore (ad esempio: per malattia certificata, ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici, ecc.) a quest'ultimo verrà riconosciuto il 45% della retta a carico dell'utente e il 45% del FRNA.
8. Ai sensi della direttiva regionale, l'ospite paga il 45% della propria retta per il mantenimento posto, dopo aver usufruito nel corso dell'anno di un periodo di assenza giustificata secondo la regolamentazione prevista, la spesa che non è sostenuta dagli utenti, rimane a carico dell'ente locale.
9. Al fine di assicurare l'utilizzo ottimale dei servizi, i committenti potranno

programmare azioni tese a garantire lo sviluppo dell'accoglienza temporanea di sollievo anche in relazione alle assenze programmate e programmabili.

10. Il soggetto gestore ha l'obbligo di rilasciare, indicativamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, la attestazione, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, secondo le modalità previste dalla DGR 2110/2009.

ART. 17 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

Le modalità di riscossione delle rette dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e modalità:

- la retta a carico degli utenti è giornaliera, non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza ed è riconosciuta al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nel Centro Diurno sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- la quota a carico dell'Unione, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute al soggetto gestore dal primo giorno di ingresso nel Centro Diurno sino al giorno di dimissione o decesso compreso;
- il pagamento delle rette da parte degli utenti al soggetto gestore avverrà solamente attraverso l'istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere dell'ASP;
- l'utente che non paga entro il termine indicato in fattura è considerato "moroso". Il soggetto gestore o suo incaricato, tempestivamente, invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il soggetto gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse; All'utente moroso verrà proposto un piano di rientro del

debito da sottoscrivere. La stessa comunicazione viene inviata per conoscenza al Ufficio di piano .

- all'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

ART. 18 - INTERESSI DI MORA

I pagamenti dell'Unione, soggetto committente, all'ASP, soggetto gestore devono essere effettuati entro massimo 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura anche tramite PEC nel caso in cui l'esito delle verifiche sia positivo .

In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella seguente misura:

- per i primi 60 (sessanta) giorni, al tasso legale, ai sensi dell'art. 30 D.M. n. 145/2000;
- trascorso tale termine (60 giorni) ad un interesse di mora, concordato tra le parti, pari ad un tasso di interesse pari all' EURIBOR 3 MESI , vigente alla scadenza del menzionato pagamento, come riportato su Sole 24 ORE alla pag. Finanze e mercati , più un punto percentuale .

ART. 19 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei committenti che del soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il soggetto gestore avrà cura di informare tempestivamente i committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei committenti, per esigenze di pubblico interesse, i committenti s'impegnano a darne congruo preavviso, al soggetto gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 20 - RISORSE UMANE

1. Per il funzionamento del servizio, il soggetto gestore dovrà garantire la presenza di operatori qualificati, in quantità tale da garantire il rapporto minimo utente/operatore previsto dalla DGR n. 2110/09.
2. In caso di modifica del numero di utenti in aumento o in diminuzione, i parametri degli operatori addetti all'assistenza dovranno essere modificati in aumento o in diminuzione in applicazione di quanto previsto dalla DGR 2110/09.
3. Il soggetto gestore si impegna a garantire la partecipazione degli operatori sociosanitari e sanitari ad attività di formazione e/o aggiornamento professionale finalizzate allo sviluppo delle competenze e dell'integrazione professionale tra i diversi ruoli presenti all'interno della struttura, anche coordinate e promosse dai soggetti stipulanti, nella misura minima di almeno 15 ore annuali individuali.
4. Il personale, impegnato nella realizzazione del servizio, oggetto del presente contratto, deve essere in possesso delle qualifiche professionali previste dalle normative nazionali e regionali (come specificato dalla DGR 514/09 allegato DA e DB) ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche del servizio, per potere efficacemente gestire le evoluzioni organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo possibile, sotto il profilo professionale.

5. Si specifica inoltre che deve essere assicurato un programma di partecipazione a percorsi di formazione sul lavoro per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) di tutto il personale in servizio addetto all'assistenza di base privo di ogni qualifica (vedi DGR 514/09).
6. Il soggetto gestore deve garantire, per il personale impiegato nel servizio, il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
7. Il soggetto gestore deve fornire al personale le divise e i dispositivi di protezione individuale come previsto da normativa.
8. Il soggetto gestore deve predisporre, aggiornare e far conoscere al personale il documento di valutazione dei rischi (previsto dal D.Lgs 81/2008).

ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA OSPITI

Il soggetto gestore si impegna a predisporre un manuale, ad uso interno, relativo agli aspetti della tutela e sicurezza degli ospiti, nell'ambito del quale dovranno essere esplicitati gli aspetti relativi all'analisi dei rischi, derivanti dagli elementi strutturali e dagli aspetti organizzativi del Centro Diurno e dovranno essere esplicitate le successive modalità di controllo.

L'AUSL effettuerà i controlli prescritti dalla normativa vigente, avvalendosi anche dei nuclei ispettivi territoriali e della Commissione prevista dalla DGR n. 564/2000.

ART. 22 - RISORSE PATRIMONIALI

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari sono di proprietà dell'ASP.
2. Per la durata del presente contratto, per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, si applica quanto previsto dalla Convenzione tra l'Unione Terre di Castelli ed i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di

Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Giorgio Gasparini" di Vignola sottoscritta in data 01/12/2006, in particolare quanto specificato in materia di compensazioni patrimoniali (lettera b) e disciplina delle manutenzioni (lettera c) dell'art.4.

3. Il soggetto gestore potrà sub - concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, qualora i terzi siano legati al soggetto gestore da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente contratto, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.
4. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, il soggetto proprietario e i prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal soggetto gestore spetta al soggetto gestore medesimo. Nel caso di cui al comma 3, i sub concessionari saranno tenuti anch'essi ad analogo copertura assicurativa.
5. Nel caso di cui al comma 3, i terzi hanno l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi al soggetto proprietario, alla cessazione della vigenza del presente contratto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

ART. 23 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio, integrata con l'attività dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale (OTAP), verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal soggetto gestore e/o richieste specifiche di ulteriore documentazione amministrativo, contabile, gestionale da parte del soggetto istituzionalmente competente e/o dall'AUSL;

- richiesta dei committenti al soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale; di eventi avversi e/o incidenti ed eventuali risultanze di inappropriata attività svolta, desunta dai sistemi di monitoraggio delle attività e esito del sistema di rilevazione e valutazione dei reclami;
- visite di verifica, richieste dai committenti, all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso e/o mantenimento, da parte del servizio, dei requisiti e delle condizioni individuate nell'Atto di accreditamento.

2. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della committenza, che saranno nominativamente indicati al soggetto gestore stesso.

ART. 24 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.

SANZIONI

La sospensione o caducazione dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente atto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

Qualora venissero riscontrati inadempimenti degli obblighi contrattuali, i committenti dovranno darne diffida scritta al soggetto gestore contestando l'addebito.

La diffida, da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e il termine per l'adempimento.

Entro il termine indicato dalla diffida, il soggetto gestore dovrà provvedere all'adempimento.

Nel caso che le inadempienze del soggetto gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente, prevederà una esecuzione immediata degli

adeguamenti e da parte dei soggetti committenti l'adozione di misure cautelative.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali saranno comminate le seguenti penali, il cui pagamento non pregiudicherà il diritto per i committenti di richiedere il risarcimento derivante dal maggior danno evidenziando che la penale sarà trattenuta dal primo pagamento utile:

- € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto dichiarato, oltre la riduzione degli oneri da riconoscere;
- € 3.000,00 (euro tremila/00) per ogni inadempienza in caso di azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori del soggetto gestore;
- € 2.000,00 (euro duemila/00) per grave inadempimento riferito a:
 - carenze igieniche;
 - carenze negli aspetti alberghieri e di cura della persona;
 - carenze delle manutenzioni a carico del gestore;
- € 1.000,00 (euro mille/00) per qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità del servizio o arrechi danno ai committenti o pregiudizio al normale funzionamento dell'attività istituzionale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - addebito al FRNA e agli utenti oneri eccedenti le tariffe da fatturare, fatto salvo il mero errore materiale;
 - inadempimenti rispetto al programma di adeguamento gestionale,
 - non adempimento o ritardo superiore ai 30/60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti,
 - mancata o ritardata (oltre 30 giorni) risposta ai committenti in ordine a relazioni

su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,

- negazione dell'accesso alla struttura agli organismi di controllo (OTAP e Commissione di vigilanza).

In caso di inadempienze gravi, o dopo la terza contestazione, la committenza potrà risolvere il contratto, che comporterà per il soggetto gestore il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute dalla committenza per la prosecuzione del servizio, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del soggetto gestore inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato,
- in caso di inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio,
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore,
- interruzione non motivata del servizio.

ART. 25 - MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. L'indennizzo a favore del soggetto gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.
2. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:
 - aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
 - approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della committenza;

- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo del servizio;
 - modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - variazioni significative dell'andamento della domanda.
3. A norma dell'articolo 1373 del Codice Civile, la Committenza può recedere dal rapporto nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, inadempienza o di contravvenzione agli obblighi e condizioni contrattuali;
 - in caso di interruzione del servizio o di violazione degli obblighi contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio;
 - in caso di mancata copertura assicurativa dei dipendenti durante la vigenza del contratto o di violazione di normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In simili casi il soggetto gestore non ha diritto a nessun indennizzo, ma saranno a carico del soggetto gestore eventuali maggiori oneri che la committenza dovrà sostenere per garantire il servizio.

4. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 2-3, e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la committenza formula al soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.
5. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto,

coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale.

6. Inoltre, le parti si riservano, nel corso di validità del contratto, di rinegoziare gli aspetti che nel frattempo si ritengono non più rispondenti alla forma e alla sostanza della normativa sull'accREDITAMENTO.

ART.26 - FLUSSI INFORMATIVI

Il soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Il soggetto gestore assicura il flusso informativo richiesto dalla committenza attraverso la compilazione obbligatoria e completa dei seguenti moduli del programma informatico ABC: anagrafica, individuazione delle patologie, modulo cadute, modulo contenzione, modulo decubito, modulo gestione dei farmaci, consegne PAI.

Il soggetto gestore assicura anche alla Committenza il flusso informativo relativo all'elenco mensile degli ospiti suddiviso secondo le diverse tipologie di ricovero, le giornate di presenza, l'onere dovuto, eventuali assenze, specificandone la tipologia.

Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore salvo errore materiale, varrà quanto indicato all'art. 24.

Alla terza verifica negativa, verrà attivato il Soggetto Istituzionalmente competente al rilascio dell'accREDITAMENTO per la sospensione o la revoca dell'accREDITAMENTO.

ART. 27 - ELEZIONE DEL FORO

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente contratto è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Modena.

ART. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati

personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

La committenza ed il soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto di servizio redatto in duplice originale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1 lett.b), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del soggetto gestore. Le parti danno atto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in quanto soggetto pubblico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART. 30 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMITTENZA

Per l'Unione Terre di Castelli

Per l'AUSL - Distretto di Vignola

IL SOGGETTO GESTORE

Per l'A.S.P.
